

From: SIMEONI TOMAS <tomas.simeoni@agenziaentrate.it>
 To: "info@centrostudicom.it" <info@centrostudicom.it>
 Date: Thu, 29 Oct 2020 10:36:47 +0000
 Subject: registrazione VERBALE DI ASSEMBLEA RADIO CLUB- PROTEZIONE CIVILE

L'Atto in oggetto è stato registrato in **data 29/10/2020 al numero 2370 serie 3.**

La consegna degli originali dovrà avvenire al termine del periodo di emergenza e solo su appuntamento fissato dall'Ufficio. Sarà nostra cura contattarvi via mail o telefonicamente in un momento successivo. **Dovrete recarvi in Ufficio con questa e-mail e con TUTTI gli originali.**

Vi invitiamo pertanto a non recarvi in ufficio in questo periodo senza aver ricevuto precise indicazioni e a non prenotare appuntamenti riservati ai contribuenti.

In caso di motivata urgenza, vi preghiamo di contattare preventivamente l'ufficio via mail. Nel più breve tempo possibile, riceverete le indicazioni da seguire per la consegna degli originali.

Per tutte le informazioni su: orari- appuntamenti – ritiro atti, consultate il sito dell'Agenzia Entrate Veneto.

Cordiali Saluti

Tomas SIMEONI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Treviso

Ufficio Territoriale di Montebelluna

TEL 04221914519 – Fax 0550763261

E-Mail: dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali



O.D.V. Radio Club Quinto Miglio – Protezione Civile

Sede Legale: Via Manzoni, 4 I - 31055 Quinto di Treviso TV

Sede Logistica: Via Brigata Marche, 78 I - 31030 Carbonera TV

C.F. 94019390262 Tel. 0422 470297 Tel. 0422 1627187 Tel. Reperibilità: 338 6977770

Facebook: @RadioClubQuintoMiglio Twitter: @quintomiglio Instagram: radioclubquintomiglio

Web site: www.rcqm.org E-mail: quintomiglio@rcqm.it

Pec: protezionecivilequintomiglio@pec.rcqm.org

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB QUINTO MIGLIO – PROTEZIONE CIVILE - ODV

Oggi 17 ottobre 2020 alle ore 19,00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Radio Club Quinto Miglio – Protezione Civile – ODV presso la sede logistica di Via Cal di Breda n. 78 a Carbonera (TV).

E' presente il numero legale dei soci che eleggono Presidente dell'Assemblea il Sig. Bisetto Mauro e come Segretario la Signora Donadi Sabrina.

Il Presidente constatata la validità della riunione e spiega l'ordine del giorno:

- 1- Modifica dello Statuto Sociale secondo il nuovo codice del Terzo Settore.
- 2- Approvazione del nuovo Statuto Sociale.

Dopo lettura e discussione sugli articoli del nuovo Statuto Sociale si procede alla sua votazione. Il nuovo Statuto Sociale viene approvato all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendo posto in discussione, dopo lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta è tolta alle ore 21,15.

Il Presidente
Bisetto Mauro

Il segretario
Donadi Sabrina

O.D.V. Radio Club Quinto Miglio - Protezione Civile

Comunicazioni alternative di emergenza, radioassistenze a manifestazioni culturali e sportive
Associazione costituita il 22/01/92 n.36.946 di rep. n.17.915 di racc. Uff.Reg. TV il 27/01/92 n. 301
Org. Iscr. con Prot. n. 88609 f4.15.2 del 22/01/96 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Dipartimento Protezione Civile della Repubblica Italiana

Iscrizione al Registro Regionale delle Org. Di Volontariato Reg. Veneto n.TV0196 ONLUS
Iscrizione Albo Regionale Gruppi di Volontari di Protezione Civile n. PCVOL-05-C-2355-TV-08

Associazione aderente F.I.R.-C.B. / S.E.R. Coordinamento Provinciale di Treviso

Nominativo Speciale Radioamatoriale: IQ3JF

STATUTO

dell' Organizzazione Di Volontariato
RADIO CLUB QUINTO MIGLIO - PROTEZIONE CIVILE

Esente da imposta di bollo e registro art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore"

ART. 1
(Denominazione e sede)

Conferma la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale e Senza Fini di Lucro nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore", l'Associazione denominata: **"RADIO CLUB QUINTO MIGLIO - PROTEZIONE CIVILE - ODV"** che sarà integrata **"RADIO CLUB QUINTO MIGLIO - PROTEZIONE CIVILE - ODV - ETS, (Ente Terzo Settore)"** o in breve **"R.C.Q.M. - P.C. - ODV - ETS"** a seguito dell'iscrizione nel relativo registro nazionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Manzoni, 4 nel comune di Quinto di Treviso (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione ha lo scopo di:

- Coordinare, agevolare, promuovere l'attività di quanti si propongono l'uso e lo studio di ricetrasmissioni, radiodiffusioni e videodiffusioni, con particolare riferimento alla Protezione Civile, per l'impiego del tempo libero, e più generalmente nello spirito dell'art.21 della Costituzione Italiana;
- prestare per mezzo dei propri associati attività di assistenza a tutela della vita umana;
- prevenire pericoli individuali e collettivi;
- contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
- raccogliere ed elaborare informazione di pubblica utilità.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n° 255 e successive modificazioni;
- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- operazione di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità, prevalentemente sul territorio della Regione Veneto, ma anche nel territorio Nazionale e se richiesto Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore e di quelle che saranno emanate in materia di protezione civile dai competenti organi statali;
- mantenimento dei collegamenti con le autorità e con gli enti territoriali nonché con le istituzioni nazionali che si occupano di volontariato di Protezione Civile;
- divulgazione, attraverso i normali canali informativi, di tutte quelle informazioni ritenute utili alla Protezione Civile;
- realizzazione, nel modo più opportuno, di corsi di addestramento dei propri Volontari;
- collaborazione con le autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio Nazionale ed Internazionale (se richiesto).

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma annualmente va rinnovata e confermata, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- confermare annualmente l'adesione all'associazione.

ART. 8

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione iscritti nel Libro degli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, è ammessa la comunicazione tramite SMS e WhatsApp, Telegram.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo e Organo di Controllo)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai membri risultati eletti all'Assemblea.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

ART. 17
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Art. 18
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. E' depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

Tutti gli aderenti dell'Associazione sono assicurati a norma dell'art 8 D. L. 117 del 3 luglio 2017.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto a un' Organizzazione di Volontariato avente gli stessi scopi statuari, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La copia dello Statuto validata dalla Agenzia delle Entrate, il verbale della assemblea ed il regolamento dovranno essere conservati nel "Libro delle Assemblee" dell'Associazione, così come le eventuali modifiche degli stessi.

ART. 31
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.